



Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231
e successive modificazioni

PARTE SPECIALE

Indice

1.	PREMESSA.....	3
2.	ELEMENTI DEL RISK ASSESSMENT	3
2.1	Identificazione delle attività a rischio/reato	3
2.2	La valutazione del rischio: misurazione della rilevanza del rischio.	3
2.3	Metodologia di analisi applicata.....	4
3.	I Reati di cui al D.LGS 231/2001.....	6
3.1	SEZIONE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
3.2	SEZIONE B - REATI SOCIETARI	13
3.3	SEZIONE C - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	20
3.4	SEZIONE D - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	25
3.5	SEZIONE E - REATI AMBIENTALI.....	32
3.6	SEZIONE F - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	37
3.7	SEZIONE G - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	41
3.8	SEZIONE H - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	45
3.9	SEZIONE I - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	47

1. PREMESSA

La Parte Speciale del Modello contiene le indicazioni sulle singole tipologie di reato ritenute rilevanti a cui è potenzialmente esposta la Società Rosalibri in caso di ipotetico rischio di commissione.

La Parte Speciale contiene anche gli obiettivi di controllo del rischio, i principi di comportamento per la prevenzione del rischio nonché i relativi flussi informativi tra i soggetti.

A questo scopo, il primo passo compiuto dalla Società è stato l'individuazione dei "rischi", ovvero l'identificazione di quei reati fra quelli indicati dal D.Lgs. 231/2001 che potrebbero essere realizzati nell'ambito delle attività svolte.

Parallelamente a questa analisi, è stata effettuata una mappatura delle singole aree aziendali interessate dalle potenziali casistiche di reato.

In altre parole si è realizzato un collegamento fra le particolari fattispecie previste dal Decreto e le sedi di lavoro, le aree e le persone di Rosalibri che per loro mansione, funzioni svolte e poteri loro concessi potrebbero porre in essere proprio quella particolare condotta illecita.

Una volta individuati i "rischi" e le aree ad essi soggette, è stata eseguita una mappatura delle possibili modalità pratiche di attuazione degli illeciti penali.

Quest'ultima elencazione non è da ritenersi esaustiva di tutte le situazioni realizzabili, ma sarà di volta in volta aggiornata nel tempo, secondo quella che è la ratio dello stesso D.Lgs. 231/2001 anche sulla base dell'esperienza o della semplice volontà aziendale.

2. ELEMENTI DEL RISK ASSESSMENT

2.1 Identificazione delle attività a rischio/reato

Ai fini dell'identificazione delle attività a rischio/reato si rimanda al documento **Modello-231-ALL_Mappatura-dei-rischi** che reca l'elenco di tutti i reati presupposto di cui al Decreto e dove sono riportate le seguenti informazioni:

1. Il processo cui appartiene l'attività a rischio-reato;
2. La tipologia del potenziale rischio associato all'attività sensibile;
3. I potenziali reati associabili.
4. I controlli: per ciascuna attività a rischio-reato sono stati identificati i controlli esistenti in Rosalibri Srl e quelli da implementare in a seguito della costruzione del Modello Organizzativo.

2.2 La valutazione del rischio: misurazione della rilevanza del rischio.

Misurare il rischio di un'attività, ai fini del D.Lgs. 231/2001, significa analizzare le probabilità che il fatto o il comportamento che si vuole evitare possano verificarsi all'interno dell'organizzazione, compromettendo quindi la sua capacità competitiva, la sua redditività o addirittura la sua stessa esistenza.

Poiché non vi è alcun modo all'interno di un Organizzazione aziendale di ridurre i rischi a zero senza aumentare a dismisura i costi del controllo o senza rischiare di paralizzare il normale svolgimento dell'attività, gli organi direttivi dell'Organizzazione hanno preliminarmente definito il grado di rischio che essi sono disposti ad accettare, allo scopo di adeguare le attività di controllo e monitoraggio.

Di seguito si illustra la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio e per la costruzione del sistema di risk assessment.

2.3 Metodologia di analisi applicata

Ai fini della valutazione del risk assessment, sono state valutate le seguenti variabili:

- Probabilità/frequenza di accadimento di un reato (P)
- Impatto del reato (D)
- Intercettabilità del reato ovvero la capacità dell'organizzazione di intercettare tramite azioni di monitoraggio il reato (I)

Ai fini della valutazione sono state applicate le seguenti tabelle

PESATURA PROBABILITA'

Valutazione del grado di esposizione al rischio/probabilità (P):

1	2	3	4	5
raro	basso	medio	molto probabile	quasi certo

Rating probabilità:

- 1 Esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza annuale o più bassa
- 2 Esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza bimestrale o più bassa
- 3 Esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza mensile
- 4 Esposizione dell'azienda al rischio più volte al mese
- 5 Esposizione dell'azienda al rischio giornaliera

PESATURA IMPATTO/GRAVITA'

Valutazione del grado di impatto/gravità del comportamento scorretto (G):

1	2	3	4	5
trascurabile	basso	medio	alto	grave

Fattori di valutazione:		
DESCRIZIONE (in relazione alle quote)	VALORE	DESCRIZIONE (in relazione all'effetto)
reati con sanzione pecuniaria fino a 200 quote	1	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un effetto estremamente poco significativo e non rilevabile all'esterno
reati con sanzione pecuniaria da 201 a 500 quote	2	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un effetto di natura minore e mai configurabile come reato
reati con sanzione pecuniaria da 501 a 600 quote	3	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un illecito amministrativo di lieve entità
reati con sanzione interdittiva + sanzione pecuniaria da 601 a 900 quote	4	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un illecito ma la sua estensione è contenuta
reati con sanzione interdittiva + sanzione pecuniaria da 901 a 1000 quote	5	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un illecito che espone la società a grave rischio di sanzione

PESATURA INTERCETTABILITA'

Valutazione del grado di Intercettabilità (I)

1	2	3	4	5
MOLTO ALTA	ALTA	MODERATA	BASSA	REMOTA

Fattori di valutazione (I):

DESCRIZIONE	VALORE
Il programma di controllo è in grado di rilevare certamente il manifestarsi di comportamenti scorretti	1
Il programma di controllo ha una buona probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	2
Il programma di controllo ha una probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti inferiore al 50%	3
Il programma di controllo rileva solo casualmente il manifestarsi di comportamenti scorretti	4
Il programma di controllo non è in grado di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	5

Gravità del danno

		1	2	3	4	5
Probabilità * Intercettabilità	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25
	6	6	12	18	24	30
	8	8	16	24	32	40
	9	9	18	27	36	45
	10	10	20	30	40	50
	12	12	24	36	48	60
15	15	30	45	60	75	
16	16	32	48	64	80	
20	20	40	60	80	100	
25	25	50	75	100	125	

Rischio trascurabile	FRT compreso tra 1 - 4: interventi non necessari
Rischio basso	FRT compreso tra 5 e 18: Interventi da valutare in sede di riesame annuale
Rischio moderato	FRT compreso tra 19 e 27: Priorità media - necessità di interventi a medio termine
Rischio alto	FRT compreso tra 28 e 59: Necessità di interventi urgenti, priorità elevata, segnalazione all'OdV
Rischio altissimo	FRT >= 60: Necessità di interventi radicali, immediata segnalazione a OdV e al CdA

3. I Reati di cui al D.LGS 231/2001

3.1 SEZIONE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NOZIONE DI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Per "Pubblica Amministrazione", si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o "servizio di pubblica necessità".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia, quali curatori fallimentari, ecc.).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, ecc.).

Per "servizio di pubblica necessità" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa.

ART. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato (...)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.).
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri (intendendosi compresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori (come ad esempio settore energetico), mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a cinque anni.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

Configurabilità dei reati nel contesto di ROSALIBRI SRL

Le attività di ROSALIBRI SRL ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i “processi – cosiddetti – sensibili”, possono essere individuate nelle seguenti:

- la gestione dei rapporti con la Regione circa il possesso dei requisiti necessari al mantenimento dell'accreditamento e predisposizione del documento di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'accreditamento;
- la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (Comune/ ASL) in fase di predisposizione, elaborazione ed invio della fatturazione periodica, anche a fronte di richiesta di chiarimenti.
- la gestione dei rapporti con i medici curanti (e laddove previsti anche i medici specialisti) in relazione all'esercizio dell'attività di medico.

PROCEDURE SPECIFICHE

L'azienda per lo svolgimento del proprio business, in forza di accreditamenti riconosciuti dalla Regione, riceve sovvenzioni (ad es. quota sociale e/o quota sanitaria riconosciuta all'ospite), sulla base delle rendicontazioni mensili circa il numero di ospiti convenzionati presenti nelle singole Strutture (RSA). ROSALIBRI SRL Srl presidia tali rischi attraverso le previsioni del Codice Etico emesso, del Sistema sanzionatorio, il reporting verso l'Organismo di Vigilanza, il Protocollo comportamentale per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché un corretto funzionamento dell'organizzazione nel suo insieme.

Per quanto riguarda i rischi correlati al reato di Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee rilevano tutte le attività di rendicontazione (e conseguente fatturazione) alle Regioni o ai Comuni e alle ASL in merito alla presenza degli ospiti nelle strutture accreditate (con quota a carico del SSN). Tali rischi sono gestiti, oltre che con i protocolli e presidi già indicati in precedenza, con apposite procedure operative ed un sistema interno di controllo che coinvolge i Direttori di struttura e l'ufficio amministrazione.

ART. 25 – Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25 D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis).
- Concussione (art. 317 c.p.).

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 318 E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto di propria competenza riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal

legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 319, 319-BIS E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di Esponenti Aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a cinque anni. Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine che le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente Aziendale della Società faccia "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

E' importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a venti anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In questo caso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da tre a otto anni.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo, profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli Esponenti Aziendali e/o i consulenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

La concussione consiste nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute (denaro o altre utilità).

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso. Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni.

Configurabilità dei reati nel contesto di ROSALIBRI SRL

Le attività di ROSALIBRI SRL ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i “processi – cosiddetti – sensibili”, possono essere, per lo più, individuate nelle seguenti:

- la gestione dei rapporti con autorità di vigilanza, autorità sanitarie e enti pubblici, anche in caso di ispezioni, e ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze o certificati da parte di questi;
- la gestione dei rapporti con le Regioni ed espletamento degli adempimenti (quali ad es. invio dell'istanza nei termini previsti dal bando) necessari per l'ottenimento dell'accreditamento (provvisorio e definitivo);
- la negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con la ASL/Regione;
- la gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti (es. Regioni e ASL) in sede di incontro istituzionale per la sottoscrizione dei contratti/budget annuali proposti dagli Enti stessi (es. contratti preventivi definitivi ed integrativi);
- la gestione dei rapporti con l'unità di valutazione della Regione/ASL in merito all'ingresso dell'ospite in struttura;
- la gestione dei rapporti con l'ASL ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie;
- la gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, delle pratiche legali, del recupero crediti e del contenzioso, dei rapporti con le istituzioni pubbliche, i consulenti e gli studi professionali;
- la gestione delle spese di rappresentanza;
- la gestione del personale;
- la gestione delle spese dell'omaggistica e di beneficenza.

PROCEDURE SPECIFICHE

Si definiscono idi seguito le procedure specifiche da seguire con riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, che costituisce direttiva per le società del gruppo, in cui sono richiamate le prescrizioni comportamentali a cui tutto l'Organico aziendale (soggetti apicali e subordinati) deve conformarsi per limitare la messa in atto di condotte corruttive.

Tutti i soggetti che intrattengono rapporti con soggetti della PA, devono

- attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali che comportano contatti e/o rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblici Servizi e persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- improntare i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblici Servizi e persone esercenti un servizio di pubblica necessità alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- gestire e verificare costantemente, mediante il controllo da parte dei Responsabili sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi contatto o rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti pubblici sia svolto in modo lecito e regolare. I responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

- Evitare di:

- adottare qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio all'Ente o al destinatario;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, da parte di soggetti interessati all'attività di ROSALIBRI SRL (es. fornitori, consulenti, etc), nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale.
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentati della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei liberi professionisti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura non dovuti o contrari alle normative ed ai principi etici in favore di soggetti privati (es. fornitori, imprese, istituti privati, ecc.);
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

3.2 SEZIONE B - REATI SOCIETARI

ART. 25-TER – REATI SOCIETARI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.).
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.).
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Pertanto, le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si rileva altresì come l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili ma anche attraverso una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa di cui all'art. 2621 c.c. è l'arresto fino a due anni e la reclusione da sei mesi a sei anni per la fattispecie criminosa di cui all'art. 2622 c.c.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-bis C.C.)

Tale ipotesi di reato, non ipotizzabile per la Società in quanto non quotata nei mercati regolamentati, consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, primo comma c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci). Soggetto attivo del reato è il Presidente del CdA. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetto attivo del reato è il Presidente del CdA. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita del Presidente del CdA.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è l'arresto fino ad un anno.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetto attivo del reato è il Presidente del CdA. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetto attivo del reato è il Presidente del CdA

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si pensi ad esempio all'occultamento di documenti essenziali per la verifica, in corso di esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione da parte della società di revisione.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dal Presidente del CdA.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 10.392 e, qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Presidente del CdA, i direttori, gli addetti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi ad esempio al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni.

Configurabilità dei reati nel contesto di ROSALIBRI SRL

Tutti i reati sopra esposti possono trovare applicazione nel contesto di ROSALIBRI SRL, con le dovute necessarie contestualizzazioni.

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Pertanto il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/01, anche con richiamo alle procedure vigenti, disciplina, le seguenti attività:

- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati;
- operazioni relative al capitale sociale (gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve ed operazioni sul capitale in genere)
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, con la Società di revisione e con altre Autorità e Organismi;
- Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle adunanze dell'organo amministrativo;
- Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno (es. ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società);
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (processo strumentale per la messa in atto di condotte corruttive di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.);
- Approvvigionamento di beni e servizi (processo strumentale per la messa in atto di condotte corruttive di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.).

PROCEDURE SPECIFICHE

In vista della redazione del bilancio annuale, tutte le funzioni coinvolte nella attività di formazione dello stesso devono fornire i dati e le notizie richiesti dall'addetto amministrativo della Società, il quale verifica con ragionevole certezza la completezza dei dati contabili.

Il personale di ROSALIBRI SRL, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le seguenti indicazioni.

- attenersi alle seguenti condotte:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio Sindacale (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno nonché promuovendo la libera e corretta formazione ed assunzione delle decisioni assembleari;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, nonché le procedure aziendali fondate su tali norme;

- rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;
- effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Azienda;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito della funzione incaricata, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile;

- a titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione affidata da legge al Collegio Sindacale e/o alla Società di Revisione;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.
- restituire i conferimenti e/o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a costituire riserva;
- ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;
- formare e/o aumentare il capitale sociale in modo fittizio;
- effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e dei terzi in genere;
- mantenere condotte, attive e/o omissive, che impediscano od ostacolano l'esercizio regolare delle attività di controllo interno o di revisione sociale;
- ostacolare il regolare esercizio delle funzioni proprie delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche e soprattutto in sede di ispezione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rifiuti pretestuosi, espressa opposizione, comportamenti ostruzionistici);
- utilizzare fondi, percepiti a qualsivoglia titolo o finalità, per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta

esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari.
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

3.3 SEZIONE C - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n.123, sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-septies.

Tale norma estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", riconducibili agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.

Per la prima volta i reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 sono sanzionabili quando sono commessi esclusivamente con colpa.

Dunque, mentre in precedenza le attività di prevenzione erano indirizzate a evitare condotte riconducibili all'intenzione dell'agente, grava ora sugli Enti (le società) l'onere di prevenire delitti derivanti da comportamenti non voluti dall'agente ma che si verificano a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti interni e ordini di servizio.

Le tipologie dei reati considerati in tema di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) sono elencati di seguito.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro la fattispecie in esame si realizza quando si provoca per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. [...omissis...]
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il reato si consuma quando si verifica la morte; la fattispecie criminosa integra un reato comune, potendo essere commesso da **chiunque**.

L'elemento soggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico.

Costituisce circostanza aggravante del reato l'aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; similmente si ricorda che la responsabilità dell'Ente è possibile soltanto se il reato si consuma in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano rilevanti nell'ambito delle attività di Rosalibri, nell'ipotesi di reato attraverso:

- la predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- l'attuazione della sorveglianza sanitaria;
- la gestione dell'informazione e della formazione verso i lavoratori;
- la fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei DPI;
- la predisposizione delle emergenze e di primo soccorso;
- la selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nelle sedi di lavoro;
- la gestione dei compiti operativi dei lavoratori;
- la gestione della prevenzione degli incendi.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

Per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro la fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. [...omissis...]
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Nel caso di specie l'interesse tutelato è l'incolumità fisica della persona. La condotta consiste in un comportamento **colposo** dal quale deriva una lesione personale di natura grave o gravissima, a norma dell'art. 583 c.c.

La lesione è grave quando dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona;
- un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima quando dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile;
- la perdita dell'uso di un organo;
- la perdita della capacità di procreare;
- una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione del viso;
- lo sfregio permanente del viso.

Nell'art. 25-septies lo specifico richiamo al comma 3 dell'art. 590 c.p., il quale individua una circostanza aggravante ad effetto speciale soltanto nella violazione delle norme "per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e non anche in quelle sulla tutela della salute del lavoro, potrebbe far sorgere il dubbio, in rispetto al principio di stretta legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001, sulla non applicabilità della responsabilità amministrativa della Società in relazione alla fattispecie di lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da malattia professionale.

Tuttavia, a favore di una interpretazione estensiva, che comprende nelle lesioni colpose gravi o gravissime anche le malattie professionali, si può richiamare quella giurisprudenza che tende a far coincidere il concetto infortunio-malattia, nonché il riferimento testuale dell'art. 25-septies alle norme sulla tutela della salute e

sicurezza sul lavoro, che induce a ritenere che il legislatore abbia inteso estendere la responsabilità degli enti anche alle malattie professionali, con riguardo alle lesioni colpose gravi o gravissime.

Si ritiene che le condotte previste dal reato citato siano rilevanti nell'ambito delle attività svolte dalla Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- della nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro;
- dell'attuazione della sorveglianza sanitaria;
- della gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori;
- della fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei DPI;
- della predisposizione delle emergenze e di primo soccorso;
- della selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività in tutte le sedi di Rosalibri;
- della gestione dei compiti operativi dei lavoratori;
- della gestione della prevenzione degli incendi;
- della progettazione degli ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Configurabilità dei reati nel contesto di ROSALIBRI SRL

Per quanto riguarda l'individuazione delle aree aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati sopra citati, non è possibile procedere ad un'elencazione che risulterebbe di per sé non esaustiva: infatti, le condotte punite dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 possono essere astrattamente ascrivibili a qualsiasi attività, funzione o processo aziendale e quindi a tutte le fasi/attività di assistenza alla persona.

A tale proposito, in sede di mappatura delle aree a rischio è stato possibile individuare in modo specifico le funzioni, aree/attività aziendali in cui sono ipotizzabili (anche per ragioni di storicità) condotte o fatti pregiudizievoli.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure del Modello anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. Le attività sensibili sono:

- **Organizzazione aziendale:** nello svolgimento della propria attività, la Società deve assicurare il rispetto di tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose per inosservanza di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.
Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti e portati tempestivamente a conoscenza dei soggetti destinatari.
Il datore di lavoro è tenuto a assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e al grado di evoluzione della tecnica.
È compito del datore di lavoro prevedere, per quanto richiesto dalla dimensione aziendale, la necessaria articolazione di funzioni in modo tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace valutazione, gestione e controllo del rischio.
Il datore di lavoro è tenuto a improntare al rispetto dei principi ergonomici l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi assistenziali.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongano ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.

- **Documento di valutazione dei rischi - DVR:** il documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.

Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di redazione del DVR, il datore di lavoro trasmette il documento all'OdV.

- **Informazione:** all'atto dell'assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività svolta in ciascuna sede sui rischi propri della mansione che coprirà nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- **Formazione:** il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e alla capacità di identificare, ridurre e gestire i rischi.

In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità delle mansioni.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative oppure organizzative.

Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il RLS in merito alla formazione.

L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta; eventuali report devono essere trasmessi all'OdV.

- **Esposizione a fattori di rischio per la salute dei lavoratori:** a tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico.

Ai fini della presente Parte Speciale del Modello, i destinatari sono tutti i lavoratori di Rosalibri; in dettaglio si ripetono le figure aziendali definite dal D.Lgs. 81/08:

- il datore di lavoro e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i lavoratori dipendenti ed i preposti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi anche i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori;
- i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori.

PROCEDURE SPECIFICHE

In relazione ai protocolli di contenimento/eliminazione del rischio risulta essenziale procedere ad un'attenta integrazione fra il Modello Organizzativo ed il "sistema di sicurezza aziendale", costituito da tutti gli adempimenti

finalizzati ad una corretta gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e più in particolare diretti a garantire:

- il rispetto degli standards tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici ecc.;
- un'adeguata valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- la realizzazione di tutte le attività di natura organizzativa: emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- la vigilanza continua sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche sull'efficacia e l'applicazione delle procedure;
- la registrazione di tutti gli adempimenti sopra elencati.

A tali adempimenti si aggiungono poi, alcuni protocolli più generali, quali:

- diffusione del Codice Etico, del Modello e del Sistema Disciplinare a tutti i destinatari;

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati della presente Parte Speciale.

Inoltre l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda. Inoltre, la Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte. A tal proposito, la funzione preposta alla sicurezza (Datore di lavoro ed RSPP) deve informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico report, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- attività di formazione/informazione in tema di sicurezza;
- livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
- contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni;
- documenti di riesame della direzione sul sistema gestionale per la salute e la sicurezza, ove tale sistema sia stato formalmente implementato.

3.4 SEZIONE D - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24-bis D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-bis C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), d. lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615- ter C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo". Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo". Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 Euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 Euro a 10.329 Euro se il danno è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società

autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTO UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-quinquies C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento.

Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora un Dipendente introducesse un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quater C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frode consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è

tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe integrarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un Dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617- quinquies C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un Dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-bis C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-ter C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-quater C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-quinquies C.P.)

Questo reato si configura quando "il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-quinquies C.P.)

Questo reato si configura quando "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di

certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

Configurabilità dei reati nel contesto di ROSALIBRI SRL

Dall'analisi delle procedure in essere è emerso che le attività a rischio di commissione dei sopra elencati reati sono le seguenti.

1. gestione nomi utenti, password e altri sistemi di sicurezza per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
2. accesso ed utilizzo della rete aziendale, di internet e della posta elettronica;
3. installazione di nuove apparecchiature;
4. invio telematico di atti, documenti e scritture.

PROCEDURE SPECIFICHE

La Società si è dotata di un Regolamento sull'utilizzo dei sistemi informatici (ai fini del GDPR 679/2016) che costituisce, unitamente al Codice Etico, il presidio comportamentale di maggiore rilevanza in materia, disciplinando doveri e divieti in materia informatica a carico del personale e prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione.

Suddetto Regolamento costituisce policy per ROSALIBRI SRL.

Inoltre la Società utilizza, quali presidi fisici, una serie di misure tecniche sul sistema informativo per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, prevenire possibili attacchi esterni e garantire un corretto utilizzo da parte del personale. Tra le misure tecniche adottate dall'azienda si citano le seguenti:

- Sistemi di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici (accesso al personal computer, accesso ai programmi, accesso alle banche dati esterne). Le chiavi di accesso (password) sono gestite secondo le indicazioni del Regolamento Informatico.
- Sistemi di autorizzazione attraverso la profilazione dei singoli utenti (o gruppi di utenti) nell'utilizzo delle risorse informatiche (compresi programmi gestionali e contabili), con la funzione di limitare l'accesso ai soli dati di propria competenza, in base alle regole organizzative dell'ente. Il Responsabile dei sistemi informatici predispone e cura l'aggiornamento di una matrice che evidenzia i profili di accesso ai sistemi, in base alle autorizzazioni fornite dai rispettivi responsabili.
- Altre misure tecniche previste dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati ed attività di audit previste a carico dell'amministratore di sistema.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nell'ambito delle attività a rischio di commissione dei reati, è espressamente vietato, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-bis Decreto). In particolare non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta.

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al precedente capitolo, devono essere ottemperati i principi procedurali qui di seguito descritti:

- dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;

- è vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società. L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

3.5 SEZIONE E - REATI AMBIENTALI

ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

INQUINAMENTO AMBIENTALE (art. 452-bis c.p., fattispecie di reato introdotta dal comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015).

Il reato attiene a condotte abusive che compromettono o deteriorano in modo "significativo" e "misurabile" elementi dell'ambiente quali l'acqua, l'aria, porzioni estese del suolo o del sottosuolo, la flora, la fauna, ma anche un ecosistema o una biodiversità.

Distaccandosi dal modello di illecito costruito sull'esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia, la previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno, dove l'evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati.

In quanto concepito come reato a forma libera ("chiunque... cagiona..."), l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro - acque, aria e rifiuti - della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Il risultato della condotta materiale si sostanzia in una "compromissione" o un "deterioramento".

Per "ecosistema" deve farsi riferimento alla comune accezione che definisce per tale l'insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera.

Opportunamente, la stesura definitiva della norma, mutando una precedente versione che operava un riferimento all'ecosistema in generale, parla di un ecosistema, eliminando ogni incertezza sulla integrazione del reato anche in presenza di aggressione al singolo ecosistema (si pensi a particolari micro-contesti ambientali, come ad esempio aree ben delimitate e caratterizzate da specifiche biodiversità).

DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-quater c.p., fattispecie di reato introdotta dal comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015)

Il reato concerne l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, anche nel caso in cui la sua eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Rientra nella nozione di disastro ambientale anche l'offesa alla pubblica incolumità derivante dalla gravità del fatto, sia per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, sia per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

La disposizione prevede che "costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo".

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (art. 452-quinquies c.p., fattispecie di reato introdotta dal comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015)

Il nuovo art. 452-quinquies cod. pen. immette nel sistema le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (art. 452-octies c.p., fattispecie di reato introdotta dal comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015)

Il reato contempla un aumento delle sanzioni previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) laddove l'associazione sia finalizzata – in via esclusiva o concorrente – al compimento di un ecoreato, ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale; è inoltre previsto un aumento delle pene anche per l'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., nonché nel caso in cui dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio cui siano affidati servizi o funzioni in materia ambientale.

Il nuovo art. 452-octies cod. pen. dispone: che sono aumentate le pene previste dall'art. 416 cod. pen. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015; che sono aumentate le pene previste dall'art. 416 bis cod. pen. quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; che infine entrambe le dette pene sono ulteriormente aumentate (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (art. 452-sexies c.p., fattispecie di reato introdotta dal comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015).

Il reato attiene al compimento di atti (cessione, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono) volti a disfarsi in modo illegittimo di materiale ad alta radioattività. La pena aumenta se dal compimento di tali atti deriva un pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente, fino a raddoppiare nel caso in cui sia messa a repentaglio la vita o l'incolumità delle persone.

Il nuovo art. 452-sexies cod. pen. incrimina la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, prevedendo un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ed un ulteriore aggravamento sanzionatorio se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

La norma incrimina oggi anche chi abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (art. 727-bis c.p.).

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (art. 733-bis c.p.).

INQUINAMENTO IDRICO (art. 137):

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2).
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3).

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo).
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11).
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo
- sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13).

GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (art. 256):

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b).
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo).
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo).
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5).
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

FALSIFICAZIONI E UTILIZZO DI CERTIFICATI DI ANALISI DI RIFIUTI FALSI (artt. 258 e 260-bis):

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo).
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6).
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI –Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo).
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (art. 259 D.Lgs. 152 e art. 452 quaterdecies c.p.):

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (art. 452 quaterdecies c.p.).

INQUINAMENTO ATMOSFERICO (art. 279):

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità

competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

In particolare, si prevedono a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

Configurabilità dei reati nel contesto di ROSALIBRI SRL

I reati configurabili al contesto aziendale sono di seguito elencati:

- Attività di gestione rifiuti (art. 256 c1 D.Lgs 152/2006);
- Deposito di rifiuti sanitari (art. 256 comma 6);
- Miscelazione rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs 152/2006);
- Reato di Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 3) e Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 c.4 D.Lgs 152/2006).
- Selezione e gestione dei fornitori per l'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti

PROCEDURE SPECIFICHE

In riferimento alla compliance del D.Lgs 231/01 l'Azienda gestisce i rischi rilevati attraverso le prescrizioni del Codice Etico e del Protocollo per la Gestione dei rifiuti, nonché l'attività di controllo e vigilanza dell'Organismo di Vigilanza.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati ambientali
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
- monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente Parte Speciale

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

3.6 SEZIONE F - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

ART. 25 – QUINTES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quinquies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).
- Adescamento di minore (art. 609 undecies c.p.).

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ (art. 600 c.p.)

La fattispecie delittuosa si configura allorché un soggetto esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni ed è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600-bis c.p.)

Il reato si compie quando viene indotta alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero se ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

La pena prevista è reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.493 Euro a 154.937 Euro.

Il reato si configura, inoltre, quando vengono compiuti atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica. In questo caso è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 5.164 Euro.

La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

PORNOGRAFIA MINORILE (art. 600-ter c.p.)

Il reato si configura da parte di chi sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.

La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 25.822 Euro a 258.228 Euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero

distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 Euro a 51.645 Euro. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 Euro a 5.164 Euro.

DETEZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600-quater c.p.)

Il reato si compie ad opera di chi, consapevolmente, si procura o dispone materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

La pena prevista è la reclusione fino a tre anni o la multa non inferiore a 1.549 Euro.

PORNOGRAFIA VIRTUALE (art. 600- quater .1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600-quinquies c.p.)

La fattispecie delittuosa si configura ad opera di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.493 Euro a 154.937 Euro.

TRATTA DI PERSONE (art. 601 c.p.)

Il reato si realizza da parte di chi commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (art. 602 c.p.)

La fattispecie si concretizza da parte di chi, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

Configurabilità dei reati nel contesto di ROSALIBRI SRL

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che, in linea generale, si ritiene astrattamente compatibile con il tipo di attività svolta dalla Società.

Le fattispecie per cui la categoria è rilevante sono le seguenti:

- Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico) c.p.;
- Art. 600 quater 1 (Pornografia virtuale) c.p.

- Art. 603 bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) c.p.

Trattasi di reati il cui verificarsi, pur con una probabilità di accadimento non rilevante e pur difficilmente a vantaggio o nell'interesse dell'ente, potrebbe tuttavia evidenziare una carenza organizzativa in capo all'ente stesso.

PROCEDURE SPECIFICHE

La commissione di tali reati, pur evidenziando un basso rischio per l'Azienda ai fini dell'applicazione delle misure di cui al D.Lgs 231/01, presuppongono una violazione dei basilari principi etico-morali nei confronti dei quali l'Ente intende intervenire rigorosamente attraverso l'applicazione dei principi appositamente previsti nel Codice Etico e nel Regolamento Informatico predisposto, limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 600 quater e 600 quater 1 c.p.

Per quanto concerne invece la fattispecie di cui all'art. 600 quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico", la Società presidia il rischio rilevato, oltre che con le disposizioni del Codice Etico, con le procedure interne che regolamentano il processo sensibile e con il reporting verso l'Organismo di Vigilanza.

Infine per quanto attiene al reato di cui all'art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, rilevano nel contesto specifico le procedure di contenzione degli ospiti, attuate sulla base di protocolli standard e di specifiche prescrizioni da parte del medico competente, il quale assicura la loro corretta applicazione da parte del personale della Struttura.

I processi sensibili, sono altresì governati e presidiati da procedure interne per quanto concerne la selezione, assunzione e gestione delle Risorse Umane.

A tale riguardo la Società garantisce ed attua:

- segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di selezione e assunzione del personale, dalla fase di rilevazione del bisogno alle fasi di individuazione dei candidati, di gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione;
- previsione di regole circa la documentazione da acquisire in merito al candidato da assumere;
- garanzia, da parte dell'organizzazione, che la scelta del candidato sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità effettuate con l'intervista e sia condivisa con la funzione Personale;
- formulazione dell'offerta economica al candidato nel rispetto delle linee guida aziendali relativamente al ruolo da coprire ed al CCNL applicabile;
- assunzione del personale unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare;
- archiviazione di tutta la documentazione rilevante.
- previsione nei contratti con società terze per la fornitura di personale (società internali, di somministrazione di lavoro) di apposite clausole volte a garantire che i lavoratori siano retribuiti nel rispetto della normativa di settore applicabile.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.7 SEZIONE G - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
- Auto riciclaggio (art. 648-ter-1).

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegna il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso de bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 516 ad Euro 10.329.

RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un quid pluris rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C. P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-ter-1)

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Configurabilità dei reati nel contesto di ROSALIBRI SRL

Per quanto riguarda le prime tre fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs 231/01 (di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.), trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007 come le banche, le SGR, le SICAV, le Poste, altri intermediari finanziari).

Tale disciplina, agli articoli dal 10 al 14, esplicita i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali sono compresi, tra l'altro, i professionisti (es. ragionieri, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati), gli uffici della pubblica amministrazione ed altri operatori qualificati.

Si ritiene necessario evidenziare che ROSALIBRI SRL traccia tutti i flussi finanziari in entrata ed in uscita, nel rispetto anche del dettato normativo presente in materia.

Tra i reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, si possono individuare i seguenti:

- i delitti contro il patrimonio di cui all'art. 25-octies del decreto "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita";
- i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 del decreto;
- i reati societari di cui all'art. 25-ter del decreto;
- i delitti contro la fede pubblica di cui all'art. 25-bis del decreto;
- i reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del decreto;
- i reati tributari /finanziari, ad oggi non ricompresi nel novero dei reati previsti nel dlgs 231/01.

PROCEDURE SPECIFICHE

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ROSALIBRI SRL e di tutti gli altri Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25-octies nonché in quelli che, anche se non rientranti nel catalogo dei reati 231, abbiano natura di reati tributari / finanziari, la cui commissione possano fare configurare il rischio di "autoriciclaggio";
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.
- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.
- assicurare il rispetto, a cura della funzione competente, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dalla Società ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulati;
- assicurare lo scrupoloso adempimento, a cura delle funzioni aziendali competenti, delle prescrizioni normative e delle modalità operative definite dalla Società che disciplinano l'acquisizione e il controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio, a favore dei fornitori che ne avanzino richiesta nei termini di legge, dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in subappalto;
- assicurare rigorosamente il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 s.m.i., laddove richiesto dalle pubbliche amministrazioni con le quali la Società dovesse instaurare rapporti contrattuali di qualunque tipo.

Inoltre ai Destinatari, anche se esterni alla Società in quanto fornitori del servizio oggetto di esternalizzazione, è fatto divieto di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio;
- proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza dell'intera normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

3.8 SEZIONE H - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-novies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a).
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b).
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c).
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d).
 - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e).

- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f).
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis).
 - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a).
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis).
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b).
 - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

Configurabilità dei reati nel contesto di ROSALIBRI SRL

Trattasi di reati (in particolare quelli di cui agli art. 171, 171 septies, 171 octies L. 633/1941) che non sembrano potersi concretamente realizzare nel contesto delle attività svolte da ROSALIBRI SRL, in particolare per quanto attiene ai reati circa l'utilizzo di opere dell'ingegno, in quanto, in base alle informazioni disponibili, non sembra sussistere alcuna ipotesi applicabile.

Fanno eccezione i reati di cui all' art. art. 171-bis, co. 1 e co.2, L. 633/1941, per i quali la Società ha predisposto il Regolamento Informatico che definisce appositi divieti e controlli circa l'utilizzo del software e delle banche dati.

3.9 SEZIONE I - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.).

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (art. 416 C.P.)

La fattispecie di reato si realizza quando tre o più persone si associano tra loro allo scopo di commettere più delitti.

La pena prevista per coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione nonché per i capi della stessa è la reclusione da tre a sette anni; mentre per chi vi partecipa è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni, mentre se il numero degli associati è di dieci o più subentra la maggiorazione della pena.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DPR 9 OTTOBRE 1990, N. 309)

La fattispecie di reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere il delitto di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena prevista per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è la reclusione non inferiore a venti anni, per chi vi partecipa la reclusione non inferiore a dieci anni. Sono previsti aumenti di pena se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o se l'associazione è armata, ovvero quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

PRODUZIONE, TRAFFICO E DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. ART. 73 DPR 9 OTTOBRE 1990, N. 309)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, privo di autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena prevista è la reclusione da sei a venti anni e la multa da euro 26.000 ad euro 260.000.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630C.P.)

La fattispecie di reato si realizza con il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Dunque, affinché si configuri il delitto è necessario e sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà personale.

La pena prevista è la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Sono altresì previste delle riduzioni di pena nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

DELITTI CONCERNENTI LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO DI ARMI DA GUERRA, ESPLOSIVI ED ARMI CLANDESTINE (ART. 407 COMMA 2 LETTERA A C.P.P.)

La fattispecie delittuosa si configura tramite la illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (ovvero: le armi «da bersaglio da sala», le armi ad emissione di gas, le armi ad aria compressa o gas compressi, gli strumenti lanciarazzi e le armi destinate alla pesca).

Configurabilità dei reati nel contesto di ROSALIBRI SRL

Dall'analisi delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le attività a rischio di commissione dei sopra elencati reati sono:

- le attività connesse alla gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

PROCEDURE SPECIFICHE

E' fatto espressamente divieto di:

- 1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis1, d. lgs. 231/2001);
- 2) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possono potenzialmente diventarlo.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati di criminalità organizzata;

b) proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell' operatività della Società;

c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.